

# VADEMECUM

## PER L'AVVIO E L'ESERCIZIO DI UN'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE/ESTETISTA

ai sensi delle Leggi Regionali n°29/2013 (acconciatori) e  
28/2004 (estetiste)

Dopo i vademecum sulle attività commerciali e di somministrazione, e sulle attività ricettive, il Comune di Arezzo intende mettere a disposizione un analogo strumento, dinamico e sintetico, agli imprenditori che vogliono investire nel settore del benessere indicando loro i **principali** adempimenti amministrativi da compiere.

L'incipit da cui partire prima di avviare la pratica amministrativa, come orientarsi, quali questioni approfondire e capire quali enti o uffici sono coinvolti.

### **PRIMI PASSI**

Per poter iniziare un'attività di acconciatore e/o di estetista, è necessario prima tener presente quali sono gli specifici contenuti delle due attività.

L'attività di **acconciatore** comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. Tale attività ricomprende anche lo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico consistenti in limatura e laccatura di unghie, oltreché la vendita alla clientela di prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati.

L'attività di **estetista** comprende tutte le prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano con scopo esclusivo o prevalente di mantenerne e proteggerne l'aspetto estetico e di mantenerlo e migliorarlo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione di inestetismi. Rientrano in tale attività anche l'effettuazione di piercing e tatuaggi, mentre ne sono escluse sia la medicina estetica, che rientra nella professione medica, che i massaggi non estetici (massaggio californiano, hot stone massage, ecc...) che costituiscono attività liberamente esercitabile.

Allora, ecco alcuni suggerimenti:

1. decidere che tipo di attività si vuole avviare (acconciatore? estetista? massaggi del benessere?)
2. verificare che l'immobile abbia destinazione ARTIGIANALE, che è l'unica destinazione conforme all'esercizio dell'attività di acconciatore/estetista. Chiedere inoltre all'eventuale proprietario dell'immobile il certificato/dichiarazione di agibilità;
3. se trattasi di immobile esistente, verificare in base alle caratteristiche strutturali se si devono effettuare dei lavori edili; a tal fine controllare, a seconda del tipo di attività che si intende svolgere, il protocollo AUSL 8 allegato al Regolamento Comunale sull'attività di acconciatore, e il regolamento di attuazione della L.R. 28 /2004 per l'attività di estetista, al fine di acquisire i requisiti minimi;
4. scaricare dalla sezione "modulistica" del sito internet comunale la SCIA da compilare e presentare **on line**;
5. si ricorda che le attività di acconciatore ed estetista possono essere svolte sia nella forma di impresa artigiana che in quella di impresa non artigiana; ovviamente nel primo caso dovranno essere rispettati tutti i requisiti richiesti dalla normativa regionale in materia di artigianato (L.R. 53/2008);
6. chi vuole esercitare congiuntamente le due attività può farlo sia nella forma di imprese esercitate nella medesima sede sia mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.

#### **PRENDERE LA PARTITA IVA**

Richiedere la partita Iva è abbastanza semplice e non ha alcun costo. I modelli che si utilizzano sono quelli predisposti per denunciare l'inizio attività. I predetti modelli, con le relative istruzioni di compilazione, si possono prelevare gratuitamente dal sito dell'Agenzia ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)) nella sezione "Modulistica - Altri modelli".

#### **ISCRIZIONE IN CAMERA DI COMMERCIO**

L'iscrizione, mediante procedura COMUNICA, si deve effettuare al momento della nascita per le ditte individuali, provvedendovi personalmente o tramite delegato (commercialista, associazione di categoria, ecc...), mentre per le società provvederà il Notaio che avrà rogato l'atto costitutivo nei successivi 20 giorni. Le imprese saranno iscritte come inattive, poi, entro 30 giorni dall'inizio effettivo dell'attività (che coincide col momento in cui il Comune riceve la relativa SCIA), dovrà essere denunciata all'Ente camerale, con successiva pratica COMUNICA, l'inizio dell'attività. Nel Registro vanno inoltre annotate tutte le successive modificazioni che possono intervenire nella vita di un'impresa fino alla cessazione dell'attività.

#### **ISCRIZIONE INPS**

L'iscrizione avviene presso gli sportelli polifunzionali istituiti presso ogni sede dell'Inps, della Camera di Commercio, dell'Inail, dell'Amministrazione finanziaria.

## **DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ E DI ASSUNZIONE DIPENDENTI, PRESSO L'INAIL**

Prima di iniziare l'attività, l'elenco nominativo di tutti i lavoratori, compresi i parasubordinati, a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro, deve essere inviato all'Inail.

## **DESTINAZIONE URBANISTICA DEI LOCALI**

Come già accennato, tutte le attività di acconciatore/estetista devono svolgersi in locali aventi **destinazione urbanistica artigianale**.

## **ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IN FORMA AMBULANTE E/O DI POSTEGGIO**

Le attività di acconciatore/estetista NON possono essere svolte nella forma itinerante, ambulante o di posteggio.

## **ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PRESSO IL DOMICILIO DELL'ESERCENTE**

L'attività di acconciatore/estetista può essere esercitata anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di urbanistica, edilizia, sanità e sicurezza e siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi e in regola con le vigenti normative. In tal caso, qualora i locali rispondano ai requisiti previsti dall'art. della L.R. n°1/2005 (max 30 mq. e contestualmente non più del 35% della superficie complessiva dei locali), non occorre la destinazione d'uso artigianale (sarà quindi idonea la destinazione d'uso di civile abitazione).

## **ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PRESSO LA SEDE DESIGNATA DAL CLIENTE**

L'attività di acconciatore/estetista può essere esercitata anche presso la sede designata dal cliente, però solo ed esclusivamente da soggetti già titolati allo svolgimento dell'attività in sede fissa (non è quindi possibile lo svolgimento dell'attività di acconciatore/estetista solo ed esclusivamente c/o la sede designata dal cliente). Più specificatamente, per quanto riguarda l'acconciatore lo svolgimento dell'attività presso la sede designata dal committente può avvenire solo in caso di sua malattia o altro impedimento fisico oppure nel caso in cui il cliente sia impegnato in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo o in occasione di cerimonie o di particolari eventi fieristici o promozionali; per quanto riguarda invece l'estetista lo svolgimento dell'attività presso la sede designata dal committente può avvenire solo ed esclusivamente per particolari tipologie di attività e, segnatamente, la manicure, il pedicure ed il make – up.

## **ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ NELLA FORMA DELL'AFFITTO DI POLTRONA / CABINA**

È ammessa la possibilità di svolgere l'attività nella forma dell'affitto di poltrona. In tal caso un acconciatore/estetista già in attività concede, nella forma dell'affitto di cosa produttiva, una o più

poltrone/cabine in uso ad un altro/a acconciatore/estetista, che dovrà presentare apposita SCIA al Comune. Fra i due acconciatori/estetiste non dovrà sussistere alcun rapporto di subordinazione, trattandosi di due imprenditori distinti, ciascuno in possesso di propria partita IVA, assolutamente indipendenti nello svolgimento della propria attività, dotati, pertanto, sia del proprio registro di cassa che di contabilità autonoma. Non possono concedere in uso le poltrone / cabine coloro che hanno effettuato licenziamenti negli ultimi due anni, né tale rapporto può intercorrere con coloro che sono stati dipendenti nell'ultimo quinquennio del concedente l'uso della poltrona / cabina. Le poltrone / cabine possono essere concesse in uso anche a più imprese, purché siano ben definiti contrattualmente giorni ed orari.

### **REQUISITI PROFESSIONALI**

L'attività di acconciatore/estetista può essere esercitata solo a condizione che per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura sia designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa stessa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale. Il responsabile tecnico deve essere sempre presente nell'esercizio durante lo svolgimento dell'attività. La variazione del responsabile tecnico è sempre soggetta a comunicazione al SUAP competente, mentre in caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell'esercizio deve limitarsi a designare un sostituto, munito di idonea abilitazione professionale, da formalizzarsi mediante semplice dichiarazione scritta da mantenere nella sede dell'impresa a disposizione delle autorità in occasione di eventuali controlli.

### **RISPETTO DELLA NORMATIVA EDILIZIA ED URBANISTICA PER I LOCALI**

Informazione sul regolamento edilizio ed urbanistico si possono avere al Servizio Edilizia oppure nel sito del Comune e per aspetti strettamente inerenti l'esercizio allo Sportello Unico per le attività produttive – SUAP

### **RISPETTO DELLE CARATTERISTICHE DI SICUREZZA DEI LOCALI, A NORMA DELLA LEGGE 626/96**

Per le caratteristiche si può consultare il sito dei Vigili del fuoco. Da tenere presente come principio fondamentale.

### **REQUISITI IGIENICO SANITARI**

l'organo competente è l'Azienda ASL del territorio disponibile anche per pareri preventivi.

### **IN SINTESI**

Se vuoi aprire una attività di acconciatore/estetista, cosa devi fare?



**2) Posso vendere beni oltre a svolgere attività di acconciatore/estetista?**

Nel caso dell'acconciatore, la vendita alla clientela di prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati è sempre consentita. Qualora si intendano vendere altri beni, oppure nel caso dell'estetista, è necessario presentare al SUAP la SCIA per lo svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio.

**3) I soggetti che lavorano per me devono essere tutti in possesso del requisito professionale?**

Nel caso dell'estetista è necessario che chi "mette le mani" addosso ai clienti sia in possesso almeno del requisito di base per lo svolgimento dell'attività di estetista. Ovviamente non occorrerà che sia in possesso del requisito chi svolge altri tipi di attività all'interno dell'impresa, tipo attività di segreteria o contabilità. Nel caso dell'acconciatore, ciò non importa perché è possibile acquisire i requisiti necessari per sostenere l'esame abilitativo anche mediante la pratica professionale, per la quale, pertanto, non è richiesto il precedente conseguimento di diplomi o abilitazioni, che saranno invece necessari per lo svolgimento in proprio dell'attività.

**4) Come devo inviare la SCIA?**

La SCIA è telematica si invia per PEC con firma digitale e deve essere conservata dal titolare unitamente alla ricevuta di consegna automatica del sistema che è rilasciata immediatamente. La scia ha efficacia immediata.

**5) Intendo avviare l'attività di acconciatore, ma non ho i requisiti professionali. Come posso procurarmeli?**

Alternativamente:

a) corso di qualificazione di 2 anni + corso di specializzazione di un anno (oppure inserimento per un periodo della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuarsi nell'arco di un biennio) + esame tecnico/pratico;

b) inserimento per un periodo della durata di 3 anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuarsi nell'arco di 5 anni accompagnato da un corso di formazione teorica (anche contemporaneo) + esame tecnico/pratico;

c) apprendistato presso una impresa di acconciatura per il tempo previsto dal relativo CCNL + inserimento per un periodo della durata di 1 anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuarsi nell'arco di un biennio accompagnato da un corso di formazione teorica (anche contemporaneo) + esame tecnico/pratico;

d) attività lavorativa svolta entro il 13 settembre 2012 in qualità di socio, dipendente o collaboratore presso un'impresa di acconciatore per un periodo non inferiore a 3 anni + esame tecnico/pratico;

e) attività lavorativa svolta entro il 13 settembre 2012 con contratto di apprendistato presso un'impresa di acconciatore per la durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria + esame tecnico/pratico.

Il periodo di inserimento consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.

**6) Posso avvalermi di collaboratori nell'esercizio della mia attività?**

Le imprese esercenti l'attività di acconciatore/estetista possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purché in possesso dell'abilitazione professionale. A tale fine, le imprese sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

**7) Intendo aprire la mia attività in una strada dove già è presente un'attività analoga. È vietato?**

Assolutamente no. La SCIA per attività di acconciatore/estetista non può essere subordinata al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività.

**8) Devo rimanere chiuso durante la settimana?**

Le attività di acconciatore/estetista non rientrano nelle attività propriamente commerciali, per cui non è data facoltà agli esercenti di rimanere aperti tutti i giorni ed a qualunque orario. Il Comune di Arezzo ha emesso un'apposita ordinanza (la n°23/2011) con cui si prevedono soltanto i seguenti obblighi:

- a) massimo 12 ore giornaliere comprese fra le 07:00 e le 22:00
- b) chiusura domenicale e festiva, con le seguenti eccezioni (chiusura è facoltativa):
  - i) Festa del Santo Patrono
  - ii) nel caso in cui Natale cada di lunedì, sarà possibile tenere aperto la domenica precedente (24/12)
  - iii) nel caso in cui il 31 dicembre cada di domenica, sarà possibile tenere aperti gli esercizi nella medesima giornata
- c) la giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa

**9) Ho trasferito la mia attività in altri locali / Sono subentrato ad un'attività già in essere, devo presentare qualche pratica in Comune?**

Certo. Il trasferimento della sede operativa / il subingresso in attività già esistente viene trattato alla stregua di un nuovo inizio attività. Non vi sarà tuttavia necessità di chiusura della posizione precedente, che sarà effettuata d'ufficio.

**10) Ho necessità di sospendere la mia attività temporaneamente perché sono in stato di gravidanza / devo ristrutturare l'immobile / devo sottopormi ad un intervento chirurgico. È possibile?**

Certo. Nel sito internet del Comune di Arezzo è prevista apposita modulistica. La legge consente la sospensione volontaria dell'attività, senza obbligo di motivazione, per un massimo di 180 giorni, elevabili a 365 nel caso di impresa artigiana. La sospensione può essere prorogata solo per gravi motivi e dietro presentazione di richiesta motivata e documentata dell'interessato da presentarsi al Comune prima della scadenza dei termini della sospensione massima di cui sopra. Qualora l'attività sia svolta in forma di impresa individuale, i termini di cui sopra non si applicano in caso di:

- a) gravi indisponibilità fisiche certificate al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
- b) gravidanza e puerperio certificati al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione (in tal caso il periodo massimo cumulativo di sospensione sarà di 15 mesi);
- c) demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;
- d) lavori di ristrutturazione dei locali anche su richiesta dell'azienda sanitaria locale.